

Studio Legale
Avv. LARA NERI
Patrocinante in Cassazione

40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Via A. Manzoni, 9
Tel 051/94.36.64 - Fax 051/94.39.45

98034 Francavilla di Sicilia (ME)
Via Don Nino Russotti, 19

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C.

PER PUGLIATTI Giuseppina, nata a Messina (ME) il dì 12/07/1974 (C.F. PGLGPP74L52F158X), residente in 98028 Santa Teresa di Riva (ME) alla Via Lungomare Baracca n. 64, rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Neri (C.F. NRELRA68P65H294K), presso e nel cui studio in Francavilla di Sicilia (ME) alla Via Don Nino Russotti n. 19 elettivamente domicilia, in forza di procura alle liti *ex art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c.*, conferita su supporto cartaceo trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale in allegato al presente atto, con indicazione a' fini delle notifiche da parte della Cancelleria dei seguenti numero di fax 051.94.39.45 e di indirizzo P.E.C.: avvlaraneri@ordineavvocatibopec.it

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro in carica, con sede in 00153 Roma (RM), V.le Trastevere n. 76/A, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Messina (ME) alla Via Dei Mille n. 65;

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Direzione Generale (C.F. 80152500106), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in 16122 Genova (GE) alla Via Assarotti n. 38, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Messina (ME) alla Via Dei Mille n. 65;

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio II, Ambito Territoriale di Genova (C.F. 80036490102), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in



16122 Genova (GE) alla Via Assarotti n. 38, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Messina (ME) alla Via Dei Mille n. 65;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale (C.F. 80018500829), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in 90146 Palermo (PA) alla Via Fattori n. 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Messina (ME) alla Via dei Mille n. 65;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Messina (C.F. 80005000833), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in 98122 Messina (ME) alla Via San Paolo n. 9, Isolato 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Messina (ME) alla Via dei Mille n. 65;

E NEI CONFRONTI

di tutti i potenziali controinteressati, ossia dei docenti che potrebbero subire pregiudizio dall'accoglimento della spiegata domanda *de qua* in favore della Sig.ra Pugliatti Giuseppina, ivi comprese le Signore La Bella Caterina e Foti Francesca, tramite pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MUIR – Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca.

PREMESSO IN FATTO

1. Giuseppina PUGLIATTI, individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo nella veste di docente di scuola secondaria di I° grado - per la classe di concorso A030 Educazione Fisica nella Scuola Media - nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/2015, art. 1,



comma 98, lett. b), in data 18/11/2015 stipulava, con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza a far tempo dall'1/9/2015 (All.to A);

2. la docente, dopo avere partecipato alla mobilità per l'Anno Scolastico 2016/2017 (All.ti B et C): nello specifico presentava "*DOMANDA DI MOBILITA' TERRITORIALE PER ASSEGNAZIONE AMBITO A LIVELLO NAZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. DOCENTI ASSUNTI NELL'A.S. 2015/2016 NELLE FASI "B" E "C" DA G.A.E.*" veniva assegnata ad una sede della Provincia di Roma compresa nell'Ambito Territoriale LAZIO 0013 (All.to D), indicato nella domanda al n. 60 dell'ordine di preferenza;

3. *ergo*, pur avendone diritto, in forza del punteggio riconosciutoLe, pari a 47 punti + 6 (punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento), veniva da altri scavalcata nell'assegnazione di ambiti territoriali "preferiti": ed, *invero*, *ex pluribus*, Caterina LA BELLA, con punti 27, veniva trasferita nell'Ambito Territoriale SICILIA 0012 (Enna) e, Francesca FOTI, con punti 3, veniva trasferita nell'Ambito Territoriale CALABRIA 0010;

4. *indi e*, per l'effetto, proponeva tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2006-2009 (All.ti E et F), che non sortiva esito positivo;

5. l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ambito Territoriale di Genova rappresentava, *invero*, all'odierna ricorrente, a seguito della pervenuta richiesta *de qua*, che "*le operazioni di mobilità interprovinciale, a cui l'istanza stessa è riferita, hanno avuto carattere nazionale e sono state condotte con il necessario supporto degli uffici centrali del Ministero*", che "*non ha accesso alla documenta-*



zione e alle informazioni necessarie alla disamina dei singoli casi di asserita incongruenza nei punteggi e/o nelle destinazioni, fatta eccezione per i trasferimenti che abbiano riguardato in via esclusiva gli ambiti della regione Liguria” e “non è in grado al momento di esplicitare, in dettaglio, le motivazioni della mancata accettazione della Sua istanza di conciliazione” (All.to G);

6. Pugliatti Giuseppina, *medio tempore*, per l’anno in corso, veniva assegnata ad una sede provvisoria: l’Istituto Comprensivo “Giardini” sito nel Comune di Giardini – Naxos (ME) (All.to H).

RILEVATO IN DIRITTO

1. in via preliminare, che “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto” (art. 413, comma 5, c.p.c.);

2. che “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” (art. 63, comma 1, D. Lgs. 165/2001);

3. che la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» - strutturata da un maxi-emendamento di un solo articolo (art. 1), comprendente 212 commi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio



2015 e, nel prosieguo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015, corredata di note al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o per le quali è stato operato rinvio, senza alcuna variazione del valore e dell'efficacia dell'atto legislativo, che, pertanto, ha mantenuto stessi numero e data - stabilisce la ridefinizione dell'organico (commi 5-27) ed un piano triennale del fabbisogno di posti comuni e di sostegno fissati per il potenziamento dell'offerta formativa;

4. che, ai commi 95-113, prevede un Piano straordinario di assunzioni quale nuovo sistema di reclutamento mediante concorsi per titoli ed esami su base nazionale e con indizione su base regionale, avente cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie fruibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;

5. che le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e, comunque, allo spirare del triennio *de quo*;

6. che la presente legge deve essere coordinata con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (All.to J), concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'Anno Scolastico 2016/2017 e, altresì, con l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (All.to K), riguardante le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto con scansione temporale delle fasi di assunzione individuate alle lettere A) (trasferimenti, passaggi di cattedra e di ruolo all'interno della provincia, compresa l'assegnazione della sede definitiva per i neo assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase 0 ad A), B) (trasferimenti, passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia assunti entro l'a.s. 2014/2015 – titolarità su scuola solo nel primo ambito) et C) (docenti assunti da G.a.E. nelle fasi B e C);



7. che, all'interno della fase "B", i trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15 si suddividono, a sua volta, in tre fasi: 1) *"titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato"*; 2) *"dal passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciale successivo titolarità solo su ambito"*; 3) *"il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente domandati"*;

8. che la fase "C" si svolge in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale per gli assunti da G.a.E. in fase B e C: la titolarità è solo su ambito;

9. che l'Ordinanza Ministeriale 241/2016 *de qua* è stata oggetto di impugnazione, da parte degli insegnanti della fase A - Zero assunti nell'anno 2015, dinnanzi al T.A.R. del Lazio (con udienza di merito fissata per il giorno 20 ottobre 2016) per la *"previsione di assunzioni posticipate"* e la *"creata disparità di trattamento"*: precisamente, è stato previsto che i docenti assunti nell'anno 2014 entreranno con scelta nelle scuole (in sede) nei trasferimenti interprovinciali, mentre quelli della fase B e C saranno posti in coda;

10. che, in pratica, i ricorrenti hanno dovuto scegliere (pena la decadenza dal diritto al contratto) le sedi disponibili dell'organico su tutto il territorio nazionale, con conseguenti difficoltà e doglianze in termini economici e familiari. È stato nel prosieguo autorizzato, per effetto della Legge 107, un piano straordinario su posti di potenziamento e su posti creati *ad hoc* a cui tutti i docenti iscritti nelle G.M. (graduatorie ministeriali) e nelle G.a.E. (graduatorie ad esaurimento) hanno potuto partecipare. Questi sono stati, poi, collocati provvisoriamente negli ambiti territoriali delle graduatorie a cui si erano iscritti, senza causare loro troppi disagi;



11. che la terza sezione *bis* del Tar del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento legislativo, ha sospeso l'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità con provvedimento cautelare n. 241 depositato il 23 giugno 2016 (Registro Generale N. 6565 del 2016);

12. che il Collegio ha sospeso l'ordinanza nella parte in cui nega ai neoimmessi in ruolo in fase "B" e "C", tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento, il diritto ad ottenere la sede di titolarità, assoggettandoli al sistema degli ambiti territoriali e alla chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Mentre, invece, consente ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 di proporre domanda di mobilità continuando ad indicare la scuola specifica, con permanenza del diritto alla titolarità della sede a prescindere dall'accoglimento di essa. "*Idem*" per la parte in cui consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto la sede provvisoria;

13. che la ricorrente, già iscritta nelle G.a.E. e partecipante alla fase "B" del piano indetto con la disaminata legge, nonché al piano di mobilità per l'a.s. 2015/2016, lamenta disagi e disparità di trattamento per l'assegnazione presso l'Ambito territoriale Ligure e quello Laziale posto che le contro interessate sopra indicate, con un punteggio nettamente inferiore a quello riportato dalla Signora Pugliatti Giuseppina, sono state assegnate ad un ambito territoriale scolastico vicino al loro Paese di residenza;

14. che tale circostanza concretizza una violazione di diritto nell'applicazione della graduatoria in ragione del fatto che le docenti indicate, immotivatamente, usufruiscono di una particolare e vantaggiosa condizione lavorativa ingiustamente negata alla ricorrente;



15. che, nel caso specifico, per i sopra esposti motivi, l'Amministrazione ha violato *“il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”* (Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, ordinanza n. 28744 del 16/09/2016);

16. che *«in tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7). Per il giudice ordinario la mancata giustificazione dell'omesso rispetto del criterio cronologico, nei confronti degli idonei inseriti nella graduatoria di data anteriore, si traduce nel mancato rispetto da parte della PA dei criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e*



di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che è configurabile come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile per la lesione del diritto degli interessati allo "scorrimento prioritario" della graduatoria del concorso da loro espletato» (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016);

Tutto ciò

PREMESSO E RILEVATO

Giuseppina PUGLIATTI, *ut supra* rappresentata, difesa ed assistita, nonché domiciliata, riservate più ampie ed ulteriori deduzioni a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di parte avversaria

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, *contrariis reiectis*, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata all'Ambito Territoriale SICILIA 0012 (Enna); in subordine, ad una delle Sedi disponibili nell'Ambito Territoriale SICILIA; in ulteriore subordine, in uno degli Ambiti espressi come "preferiti" nella domanda di trasferimento, il tutto nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
- dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'odierna ricorrente all'Ambito Territoriale LAZIO 0013 in luogo dell'Ambito Territoriale SICILIA 0012 (Enna); in subordine, di altra Sede disponibile nell'Ambito Territoriale Sicilia; in ulteriore subordine, di altro Ambito indicato dalla Signora Pugliatti Giuseppina come "preferito" nella domanda di trasferimento;



• ordinare all'Amministrazione Scolastica competente di disapplicare i provvedimenti violativi del principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, in ogni caso di adottare tutti quelli volti al ripristino della legittimità;

• riconoscere il diritto della ricorrente, se ed in quanto configurabile, al risarcimento dei danni patiti e patendi a cagione della fattispecie per cui è giudizio, con ricorso alla valutazione equitativa.

• **In via istruttoria:**

chiede:

– che venga disposta una C.T.U. atta a corroborare la fondatezza dell'assunto di parte ricorrente, e, dunque, anche al fine di valutare la qualità dei c.d. codici sorgente;

– ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che venga ordinato al MIUR di produrre la documentazione riguardante i parametri utilizzati per impostare l'algoritmo per i trasferimenti, essendone necessaria l'acquisizione al presente Giudizio;

– ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che venga ordinato al MIUR di produrre la domanda di mobilità e la documentazione presentata dalla Sig.ra Caterina LA BELLA (C.F. LBLCRN72A69F065A), assegnata all'Ambito Territoriale SICILIA 0012, essendone necessaria l'acquisizione al presente Giudizio.

• **In ogni caso:**

con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre a spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A. *ex lege*, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Attestazione di valore



Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 in materia di spese di giustizia, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che l'importo del contributo unificato, in ragione della materia trattata, è pari ad Euro 259,00.

Attestazione ex art. 2 legge 80/1985

L'avv. Lara Neri dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 051/943945 o mediante invio di e mail al seguente indirizzo di pec: avvlaraneri@ordineavvicatibopec.it

Si producono:

- A) contratto individuale di lavoro;
- B) domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale;
- C) valutazione della Domanda di mobilità da parte dell'U.S.P. di Genova;
- D) mail di comunicazione di assegnazione all'Ambito Territoriale Lazio 0013;
- E) istanza di conciliazione;
- F) moduli di invio e ricevuta di ritorno dell'istanza di conciliazione spedita con racc.ta a/r;
- G) riscontro dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ambito Territoriale di Genova;
- H) Assegnazione Provvisoria da Roma. Movimenti su posti di sostegno docenti Scuola Secondaria 1° grado Provinciali e Interprovinciali;
- I) L. 107/2015;
- J) C.C.N.I. A.S. 2016/2017;
- K) Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Salvis Juribus

Con tutta Osservanza

Avv. Lara Neri



**Istanza per la determinazione delle modalità
della notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente *iuxta* procura in atti,

premesso che il su esteso ricorso, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che, in virtù dell'assegnazione della Sig.ra Pugliatti Giuseppina all'Ambito Territoriale Sicilia 0012, ovvero ad altro indicato fra le preferenze espresse nella domanda di trasferimento, potrebbero subirne pregiudizio (in graduatoria e per punteggio);

rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di correttamente identificare i docenti che, anche in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio qui d'interesse, andranno ad assumere la determinazione di trasferirsi nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina;

considerato che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso,

considerato, altresì, che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte posta in discussione ma che significativamente, al riguardo, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza del 19 febbraio 1990, n. 106, ha così statuito: "*Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato*" e che, oltretutto, la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per la ricorrente;



rilevato che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica ed, in tal senso, il T.A.R. del Lazio ha più volte disposto quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

rilevato che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario, in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

tanto premesso,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma Voglia autorizzare la notifica ai contro interessati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste per la notifica dall'art. 150 c.p.c.), nel modo meno oneroso e più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e/o, comunque, nei modi e nei termini ritenuti più opportuni.

Con tutta Osservanza

Avv. Lara Neri



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il G.U.L.

Letto il ricorso che precede

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 14/07/2017, ore 09.00, disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini di legge.

Messina, 23/01/2017

Il G.U.L.

Dott.ssa Rosa Bonanzinga



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Lara Neri, con Studio in 98034 Francavilla di Sicilia (ME), Via Don Nino Russotti n. 19, nella qualità di procuratore domiciliatario della Sig.ra Pugliatti Giuseppina, attesta, ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16 *undecies*, comma 1 del D.L. n. 179/2012, che la presente copia analogica dei su estesi "Ricorso ai sensi dell'art.414 c.p.c." contenente Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e pedissequo "Decreto di fissazione udienza n. 1392/2017 del 23.01.2017" è conforme alla copia informatica estratta dal fascicolo informatico del procedimento monitorio rubricato *sub* n. 5437/2016 R.G. dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro .

La presente copia si compone di n. 14 pagine esclusa la presente.

Avv. Lara Neri

